



**CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI PORTAFOGLI E DEI SERVIZI ACCESSORI**

INDICE

1	SEZIONE I – CONDIZIONI E TERMINI CONTRATTUALI	3
2	SEZIONE II – DISPOSIZIONI VARIE.....	17
3	ALLEGATI	21
	ALLEGATO A - LINEA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	21
	ALLEGATO B - MISURE E PRESIDI INTERNI PER GESTIRE CONFLITTI.....	22
	ALLEGATO C - STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI.....	24
	ALLEGATO D - STRATEGIA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI	26

1 SEZIONE I – CONDIZIONI E TERMINI CONTRATTUALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la prestazione da parte di Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A (di seguito anche “Simgest”) a favore del Cliente dei seguenti servizi di investimento ed accessori, disciplinati dall’articolo 1 comma 5 e comma 6 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “TUF”):
 - Gestione di portafogli;
 - Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
 - Consulenza in materia di investimenti.
2. L’attività di gestione avrà ad oggetto il patrimonio conferito dal Cliente.
3. Ai fini del presente contratto, per strumenti finanziari si intendono quelli così definiti dalla normativa vigente.
4. La liquidità potrà essere conferita mediante bonifico da effettuare a valere sul conto corrente indicato da Simgest o tramite assegno bancario o circolare intestato a Simgest stessa e munito di clausola di non trasferibilità.
5. Sono ammessi conferimenti di strumenti finanziari, nel caso in cui questi siano consentiti dalla “Linea di gestione del patrimonio” (cfr. Allegato A), comprese quote di OICR. Si specifica che Simgest ha tuttavia la facoltà di rifiutare quegli strumenti che si configurino non coerenti con il presente mandato gestorio.
6. Gli strumenti finanziari conferiti dal Cliente dovranno da questi essere trasferiti, a suo rischio e a sue spese, sul conto indicato da Simgest presso l’intermediario sub depositante, secondo le vigenti modalità specifiche per ogni tipologia di strumenti finanziari. Tali strumenti verranno presi in carico da Simgest solo dopo aver verificato la loro piena e libera disponibilità.
7. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell’esecuzione del contratto di effettuare in ogni momento conferimenti successivi con le stesse modalità sopra indicate.
8. Il Cliente ha facoltà di disporre prelievi e/o disinvestimenti parziali di liquidità e/o strumenti finanziari. Il Cliente prende atto del rischio di liquidabilità degli strumenti finanziari oggetto del presente contratto, che potrebbe rendere onerosa o impossibile la cessione di detti strumenti; in tal caso il Cliente sarà prontamente informato. A tale riguardo Simgest si riserva la facoltà di non dar corso ai prelievi di liquidità richiesti nel caso in cui le condizioni di mercato non consentano al portafoglio residuo di rimanere nell’ambito dei limiti desunti dall’Allegato A.
9. Integrano il patrimonio sia le liquidità che gli strumenti finanziari trasmessi inizialmente e nel perdurare dell’incarico, sia gli strumenti finanziari e le liquidità derivanti dalle operazioni di investimento e di disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.
10. Pur in presenza dell’onere della prova di cui al sesto comma dell’art. 23 del TUF, Simgest non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro e strumenti finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.

11. E' fatto divieto ai Promotori Finanziari, autorizzati all'acquisizione degli incarichi, di riscuotere denaro contante, assegni o altri titoli intestati al Promotore finanziario e titoli al portatore e comunque mezzi di pagamento emessi con modalità diverse da quanto previsto per i conferimenti.
12. Il patrimonio conferito e gestito da Simgest è mantenuto contabilmente e documentalmente distinto dal patrimonio di ogni altro Cliente e dal patrimonio proprio di Simgest.

Sul patrimonio conferito in gestione non sono ammesse azioni dei creditori di Simgest o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario e sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di sua proprietà.

Quando creditore sia Simgest, quest'ultima, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investito del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su tutti gli strumenti finanziari e le somme di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti da Simgest o pervengano ad essa successivamente.

Articolo 2 - Conclusione del contratto

1. Il contratto si conclude con la restituzione, da parte di Simgest, di copia del presente debitamente sottoscritto. In nessun caso potrà tuttavia darsi esecuzione al contratto prima che gli strumenti finanziari e/o le somme trasmesse dal Cliente siano pervenuti nella piena disponibilità di Simgest stessa.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del TUF, l'efficacia del contratto stipulato fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Promotore Finanziario o a Simgest.

Articolo 3 - Attività di consulenza

1. Simgest, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Cfr. Regolamento Intermediari CONSOB, articoli 39-40), nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti provvede a valutare che l'operazione consigliata risulti adeguata al profilo finanziario dell'investitore.
2. Nello svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto Simgest potrà prestare consulenza generica in materia di investimenti quale attività integrante il suddetto servizio.

Articolo 4 - Valutazione dell'adeguatezza

1. Simgest richiede al Cliente le informazioni finalizzate alla valutazione dell'adeguatezza (conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento) di cui al Questionario di Profilazione. Qualora Simgest non ottenga le informazioni richieste, si astiene dal prestare servizi di investimento alla propria clientela.
2. Ferma restando l'informativa acquisita dal Cliente di cui al Questionario di Profilazione, Simgest acquisirà da parte del Cliente di volta in volta eventuali ulteriori informazioni in relazione al servizio richiesto dal Cliente.

3. Per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate, pertanto Simgest non è responsabile per le operazioni realizzate sulla base di informazioni non veritiere e/o inesatte e/o incomplete.
4. Simgest effettua le valutazioni di cui sopra sulla base delle informazioni originariamente acquisite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del Cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite, a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Nel caso di comunicazione da parte del Cliente attestante le modifiche delle informazioni rilasciate originariamente, Simgest utilizzerà ai fini delle valutazioni di cui sopra tali ultimi aggiornamenti. Nel caso in cui una gestione di portafogli prestata risulti, alla luce della nuova valutazione di adeguatezza effettuata, non più adeguata al Cliente, Simgest comunica in forma scritta al Cliente tale circostanza e richiede di fornire tempestivamente apposite istruzioni, avvertendo che, in mancanza di istruzioni entro un congruo termine, Simgest dovrà rinunciare al mandato ai sensi dell'art. 1727 c.c.
5. Simgest, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della "Linea di gestione del patrimonio" (cfr. Allegato A) dallo stesso scelta, valuta che le operazioni realizzate (i) corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente; (ii) che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) siano di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi. Se la "Linea di gestione del patrimonio" (cfr. Allegato A) scelta dal Cliente risulterà non adeguata, con riferimento alle informazioni acquisite con il Questionario di Profilazione, Simgest avvertirà il Cliente di tale circostanza ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, esponendo le ragioni della non adeguatezza e dell'impossibilità di dar corso alla disposizione del Cliente.
6. Il profilo di rischio della cointestazione è elaborato sulla scorta delle informazioni rese dai singoli intestatari, in particolare le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento sono forniti congiuntamente da tutti i cointestatari, mentre le informazioni su esperienza e conoscenza riportate nell'informativa di cui al Questionario di Profilazione sono quelle fornite dal singolo intestatario avente rispetto agli altri un livello più basso di esperienza/conoscenza.

Articolo 5 - Rischi delle operazioni

1. Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nell'informativa pre-contrattuale, essendo consapevole che ogni operazione di gestione del patrimonio è compiuta per suo conto, a sue spese ed a suo rischio, si dichiara pienamente informato, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che Simgest effettuerà.
2. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione e si dichiara consapevole (i) del rischio di perdita totale dell'investimento, e ciò in particolar modo nei casi in cui la leva finanziaria di cui al successivo Allegato A sia

superiore all'unità e (ii) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.

3. Il Cliente si dichiara altresì informato relativamente ai rischi derivanti dalla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'attività di gestione come individuati dal successivo Allegato A, anche con riferimento agli eventuali limiti di liquidabilità degli stessi.
4. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, nell'ambito dell'attività di gestione potrà trovarsi in condizione di dover assumere impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti gestiti.
5. Simgest è tenuta ad effettuare una comunicazione al Cliente su supporto duraturo, quando il patrimonio in gestione si riduce per effetto di perdite in misura superiore alla soglia del 30%. La comunicazione nei confronti del Cliente deve avvenire non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale Simgest viene a conoscenza, secondo l'ordinaria diligenza professionale, della circostanza che la soglia convenuta è stata superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo 6 - Variazioni della Linea di gestione del patrimonio

1. Il Cliente può in ogni tempo chiedere, con la sottoscrizione di un atto integrativo del presente contratto, di variare la "Linea di gestione del patrimonio" (cfr. Allegato A) scegliendone un'altra tra quelle offerte da Simgest all'interno del presente Contratto.

In tal caso Simgest è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento/disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del Portafoglio del Cliente alle caratteristiche della nuova "Linea di gestione del patrimonio" prescelta.

La modifica della "Linea di gestione del patrimonio" è soggetta a valutazione di adeguatezza di cui al precedente articolo 4, comma 5.

Articolo 7 - Modalità di gestione

1. Simgest, nell'esecuzione del contratto, compatibilmente con le caratteristiche di della "Linea di gestione del patrimonio" (cfr. Allegato A) prescelta, ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente. In particolare, Simgest, nell'ambito della "Linea di gestione del patrimonio" prescelta dal Cliente, può anche eseguire operazioni di sottoscrizione e rimborso di quote di OICR nonché quelle di passaggio tra fondi.
2. Gli atti di gestione possono eccedere il limite del patrimonio conferito, nella misura massima della leva finanziaria, come definita dall'Allegato A e nei limiti previsti nella descrizione delle caratteristiche delle linee di investimento.
3. Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta,

dandone comunicazione in forma scritta, ovvero tramite Promotori Finanziari, a Simgest la quale vi darà attuazione nei tempi tecnici necessari fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., ove le istruzioni siano incompatibili con le caratteristiche della gestione. Simgest si riserva, in ogni caso, il diritto di non eseguire operazioni che non rispondano ai requisiti di adeguatezza disciplinati dalla normativa di tempo in tempo vigente, comunicando al Cliente la non adeguatezza delle medesime in forma scritta.

4. Simgest adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, applicando le misure previste dalla Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini consegnata al Cliente.

Qualora il Cliente sia individuato quale "Cliente al dettaglio", Simgest tiene conto, a tal fine, dei principi indicati dalla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, Simgest è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, salvo quanto successivamente previsto dal presente articolo.

5. Simgest applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri di Simgest stessa. A tale fine, Simgest (i) assicura che le operazioni svolte nell'ambito dell'attività di gestione per conto del Cliente siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; (ii) tratta le operazioni equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; (iii) qualora il Cliente sia classificato quale "Cliente al dettaglio" ai sensi del presente contratto, lo informa relativamente a eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta gestione non appena venga a conoscenza di tali difficoltà.

Articolo 8 - Caratteristiche della gestione

1. Per caratteristiche della Gestione - contenute nell'Allegato A - si intendono:
 - a) il conferimento iniziale;
 - b) i tipi di strumenti che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente;
 - c) i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
 - d) se il portafoglio del Cliente può essere caratterizzato da effetto leva;
 - e) gli obiettivi di gestione;
 - f) il livello di rischio
 - g) il parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente.
2. Costituiscono parametri specifici di differenziazione degli strumenti finanziari:
 - con riferimento ai titoli di debito: la durata media finanziaria (duration) e il merito creditizio dell'emittente (rating) ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

- con riferimento ai titoli di capitale: il grado di capitalizzazione dell'emittente;
 - con riferimento alle quote di OICR: la conformità degli organismi stessi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR armonizzati);
 - con riferimento agli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità di copertura: il risultato finanziario a scadenza (c.d. pay-off).
3. Ai sensi della lettera c), formano tipologie distinte di operazioni:
 - le compravendite di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario e di quote di OICR quotati
 - le sottoscrizioni e i rimborsi di quote di OICR
 - gli acquisti e le vendite di contratti derivati.
 4. Il portafoglio del Cliente potrà essere investito anche in liquidità, nel rispetto dei limiti stabiliti nelle singole linee di gestione, di cui all'Allegato A.
 5. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli Simgest, in coerenza con la "Linea di gestione del patrimonio" prescelta dal Cliente, potrà liberamente compiere tutte le tipologie di operazioni su strumenti finanziari e su valute, secondo quanto previsto dall'Allegato A.
 6. In caso di operazioni svolte su mercati esteri può essere consentito a Simgest di coprire il rischio di cambio e di tassi con operazioni a termine o similari, anche su valute, secondo quanto previsto dall'Allegato A.
 7. In deroga a quanto previsto nelle linee di gestione, Simgest è autorizzata a porre in liquidità il patrimonio in gestione per brevi periodi o comunque quando particolari esigenze di mercato lo richiedano. Qualora ciò sia nell'interesse del Cliente, Simgest è autorizzata ad impiegare detta liquidità in strumenti finanziari a breve termine o in pronti contro termine.
 8. Simgest potrà investire il patrimonio conferito dal Cliente anche in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili, secondo quanto previsto dall'Allegato A.
 9. Simgest potrà anche procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio, secondo quanto previsto dall'Allegato A.
 10. Simgest potrà effettuare operazioni su strumenti finanziari al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
 11. Il parametro di riferimento sarà confrontato con il rendimento della gestione al lordo delle commissioni iniziali e delle commissioni di gestione applicate da Simgest.
 12. Il Cliente si dichiara edotto del fatto che il patrimonio gestito, anche in funzione delle dimensioni e della specificità delle caratteristiche della gestione prescelta, nonché per effetto di condizionamenti nello svolgimento dell'attività di gestione riconducibili ad istruzioni o vincoli disposti dal Cliente, può non essere in grado di replicare fedelmente i risultati prodotti dal parametro di riferimento; quest'ultimo

rappresenta un mero elemento indicativo utile per la comparazione dei risultati della gestione, e non costituisce un indicatore di risultati futuri, per cui non vi è alcun obbligo da parte di Simgest di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal parametro di riferimento. Simgest dunque é esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.

13. Il Cliente prende atto che Simgest é autorizzata a modificare il parametro di riferimento a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone informativa al Cliente mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 15 giorni. La decorrenza di variazione del parametro di riferimento coinciderà di norma con una delle date previste per la rendicontazione di cui al successivo articolo 10. Il Cliente prende atto ed accetta che per cause tecniche o di forza maggiore (irreperibilità dei valori degli indici, perdita di significatività, errate elaborazioni, ecc.), la decorrenza della variazione possa anche essere antecedente la data della suddetta comunicazione.

Articolo 9 - Leva finanziaria

1. Nell'esecuzione del presente contratto Simgest, fatta salva diversa espressa autorizzazione del Cliente da esprimersi mediante la relativa opzione indicata nell'Allegato A del presente Contratto.

Per "leva finanziaria" si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali. Al fine della misurazione della stessa, le operazioni poste in essere e non ancora regolate contribuiscono alla determinazione del controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari in base alla data valuta ovvero alla data di regolamento delle stesse.

2. La leva finanziaria é rappresentata da un numero uguale o maggiore all'unità.
3. Il Cliente si dichiara pienamente consapevole che l'utilizzo della stessa superiore all'unità comporta un aumento della rischiosità della gestione patrimoniale e può provocare, in caso di risultati negativi di gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e pertanto il Cliente può trovarsi in una situazione di debito nei confronti di Simgest.

Articolo 10 - Conflitti di interesse

1. Simgest adotta, ai sensi della normativa vigente, ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, Promotori Finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti di Simgest nella prestazione dei servizi di investimento o accessori.
2. Il Cliente autorizza espressamente Simgest ad effettuare le operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 27 "Autorizzazioni Specifiche". Qualora Simgest individui nel corso del rapporto ulteriori conflitti potenzialmente pregiudizievoli per il Cliente provvederà ad informare il Cliente prima di agire per suo conto.

Restano ferme le specificazioni dell'adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse (Allegato B) che Simgest ha adottato ai sensi della Regolamentazione congiunta Banca d'Italia - CONSOB emanata ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del TUF.

Articolo 11 - Deposito della liquidità e custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Modalità di deposito di somme di denaro

1. Le somme di denaro per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente contratto sono, secondo gli accordi delle parti:
 - a) consegnate dal Cliente a Simgest e da questi depositate, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso Simgest depositaria di Simgest;
 - b) trasferite direttamente dal Cliente sul conto corrente di Simgest presso Simgest depositaria di quest'ultima, secondo le indicazioni comunicate da Simgest al Cliente.
2. Nel caso di somme di denaro depositate presso un soggetto terzo, Simgest rispetta le previsioni della normativa nazionale in materia (art. 22 del TUF).
3. E' fatto divieto al Cliente di consegnare a Promotori Finanziari di cui Simgest si avvale denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei Promotori Finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

Presso Simgest depositaria il denaro viene depositato in un apposito conto corrente intestato a Simgest con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi, e in ogni caso distinto dai conti in cui detiene somme di denaro proprie. Sul conto terzi Simgest potrà depositare anche somme di denaro pertinenti ad altri clienti.

4. Per tale conto non opera la compensazione legale e giudiziaria e per lo stesso Simgest si impegna a non pattuire la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati da Simgest depositaria nei suoi confronti.
5. Simgest tiene presso di sé in conti individuali intestati al Cliente evidenza contabile dei depositi effettuati presso la propria banca depositaria e provvede periodicamente alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi dei conti individuali dei Clienti tenuti presso di sé e le risultanze degli estratti conto emessi da Simgest depositaria.
6. Simgest retrocederà al Cliente gli interessi percepiti sulle somme liquide depositate presso terzi depositari; l'ammontare complessivo degli interessi, al netto delle eventuali trattenute fiscali, verrà ripartito pro quota ad ogni Cliente in base alle giacenze di liquidità registrate nel periodo.

Modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari, conferiti a Simgest per la prestazione del servizio di gestione di portafogli, sono registrati su appositi conti, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

2. Gli strumenti finanziari di proprietà dei Clienti detenuti da Simgest devono risultare da apposite evidenze contabili secondo le modalità previste al Regolamento Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all'estero, Simgest è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente presso organismi di deposito centralizzato o presso altri depositari abilitati.
4. I Sub-depositari utilizzati da Simgest sono indicati nelle comunicazione periodiche inviate al Cliente.

Nel caso di strumenti finanziari sub-depositati presso un soggetto terzo, Simgest rispetta le previsioni della normativa nazionale in materia (art. 22 del TUF).
5. Gli strumenti finanziari dei Clienti sono rubricati presso i Sub-depositari in conti intestati a Simgest, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
6. Simgest provvede periodicamente alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari dei conti individuali dei Clienti e le risultanze degli estratti conto emessi dai Sub-depositari.
7. Qualora gli strumenti finanziari sub-depositati presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, Simgest è autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei soggetti sub-depositari, ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
8. Simgest potrà utilizzare sub-depositari insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:
 - a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedono per iscritto a Simgest di depositarli presso quel soggetto;
 - b) la natura degli strumenti finanziari impone che siano depositati presso un determinato soggetto.

Amministrazione degli strumenti finanziari

1. Simgest amministrerà gli strumenti finanziari del Cliente e in generale provvederà alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari del Cliente. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari registrati in Italia e, quando possibile, anche con riferimento agli strumenti finanziari registrati all'estero, esigerà gli interessi ed i dividendi, verificherà i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curerà le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole. Inoltre, su richiesta del Cliente, in relazione a determinati strumenti finanziari, Simgest effettuerà la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2370, comma 2, c.c. o richiederà ai propri sub – depositari il rilascio delle certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata di cui al regolamento CONSOB n.

11768 del 23 dicembre 1998 (come di volta in volta modificato ed integrato), al fine dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del voto o al fine dell'esercizio di altri diritti societari, restando inteso che, con riferimento a strumenti finanziari registrati presso gestori accentrati o altri sub-depositari esteri, Simgest si adopererà, sempre su richiesta del Cliente, per ottenere una corrispondente comunicazione o certificazione in relazione a tali strumenti finanziari, ma fin da ora dichiara di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo nel caso in cui la richiesta del Cliente non pervenga con congruo anticipo.

2. Il diritto di voto inerente gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato da Simgest. Il Cliente può comunque rilasciare deleghe per la partecipazione alle assemblee, ai sensi dell'art. 2372 c.c., così come modificato ed integrato dal Testo Unico della finanza. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, utilizzando il modulo predisposto da Simgest ed è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.
3. Simgest è autorizzata ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari del Cliente dalla stessa detenuti, anche presso un sub-depositario, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine, riporto o simili che saranno stipulati di volta in volta con il Cliente. I contratti dovranno tra le altre cose specificare le caratteristiche delle operazioni, ivi incluse le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e gli eventuali rischi di mancata restituzione, le garanzie fornite da Simgest, le responsabilità delle parti coinvolte nell'operazione e la relativa remunerazione. Sono fatte salve le ulteriori condizioni all'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente stabiliti dal Regolamento Banca d'Italia per i casi in cui tali strumenti finanziari siano registrati in un conto aperto a nome di Simgest presso un depositario abilitato insieme agli strumenti finanziari di altri clienti di Simgest.

Prelievi parziali o ritiro totale della liquidità e degli strumenti finanziari

1. Il Cliente può in ogni tempo disporre prelievi e/o disinvestimenti parziali di liquidità e/o strumenti finanziari senza che allo stesso venga addebitata alcuna penalità. A tal fine deve far pervenire a Simgest richiesta scritta appositamente firmata.
2. Simgest provvede alla restituzione della liquidità e/o degli strumenti finanziari, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari dai sub-depositari. Il Cliente prende atto del rischio di liquidabilità degli strumenti finanziari oggetto del presente contratto, che potrebbe rendere onerosa o impossibile la cessione di detti strumenti; in tal caso il Cliente sarà prontamente informato. A tale riguardo Simgest si riserva la facoltà di non dar corso ai prelievi di liquidità richiesti nel caso in cui le condizioni di mercato non consentano al portafoglio residuo di rimanere nell'ambito dei limiti desunti dall'Allegato A.

Nel caso di recesso del rapporto per qualsiasi motivo, Simgest avvierà automaticamente le operazioni necessarie per la riconsegna della liquidità e degli strumenti finanziari del Cliente, previo soddisfacimento di tutti i diritti da esso vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti. 24. Simgest ha diritto di

trattenere una quota della liquidità e degli strumenti finanziari congruamente correlata ai diritti di cui sopra.

3. La liquidità sarà trasmessa al Cliente a mezzo bonifico o a mezzo assegno circolare o bancario con clausola di non trasferibilità, non appena perfezionate le operazioni in corso. L'invio dell'assegno sarà effettuato a spese e rischio del Cliente.

La trasmissione degli strumenti finanziari sarà effettuata dall'Intermediario a spese del Cliente sul conto titoli al medesimo intestato presso il soggetto dallo stesso designato, non appena perfezionate le eventuali operazioni in corso.

4. Il Cliente è informato del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultino obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri Sub-depositari all'estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal Cliente.
5. La consegna degli strumenti finanziari non dematerializzati sarà comunque effettuata a spese e rischio del Cliente.

Articolo 12 - Delega di gestione e aggregazione di operazioni

1. Simgest, indica nell'informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente, le modalità di delega a terzi del servizio di gestione di portafogli.
2. Simgest può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente in aggregazione con quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti. In tale circostanza Simgest si impegna a minimizzare il rischio che ciò vada a discapito del Cliente, fermo restando il riconoscimento da parte del Cliente della circostanza che tale aggregazione è suscettibile di determinare uno svantaggio relativamente al rendimento dell'operazione svolta per suo conto. Simgest stabilisce e comunica al Cliente una strategia di ripartizione delle operazioni aggregate, atta a disciplinare il modo in cui il volume e il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
3. Simgest, qualora aggrega operazioni per conto proprio con una o più operazioni svolte per conto del Cliente si impegna (i) a non assegnare le relative operazioni in modo dannoso per il Cliente; (ii) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto del Cliente, ad assegnare le operazioni eseguite prima al Cliente, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, circostanza nella quale Simgest può assegnare le operazioni eseguite in proporzione dell'esposizione. In ogni caso Simgest si impegna ad adottare le misure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni del Cliente secondo modalità svantaggiose per quest'ultimo.

Articolo 13 - Rendiconto

1. Simgest fornirà al Cliente rendiconti periodici a cadenza semestrale dell'attività svolta su supporto cartaceo, contenente, in conformità con quanto disciplinato dalla normativa di tempo in tempo vigente, le seguenti informazioni:

- il nome della Società;
 - il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente classificato come “Cliente al dettaglio”;
 - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto di rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
 - l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci delle competenze di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
 - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra Simgest e il Cliente;
 - l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente;
 - informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
 - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo oggetto di rendiconto, l’indicazione del giorno di esecuzione, dell’orario di esecuzione, della tipologia dell’ordine, dell’identificativo della sede di esecuzione, dell’identificativo dello strumento, dell’indicatore acquisto/vendita, della natura dell’ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita, del quantitativo, del prezzo unitario e del corrispettivo totale, ove pertinenti e salvo che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite.
2. Poiché Simgest detiene strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, il rendiconto di cui sopra dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
 - i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute da Simgest per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
 - l’indicazione della misura in cui eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - l’indicazione di eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione a operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.
 3. Qualora il Cliente sia stato classificato come “Cliente al dettaglio”, Simgest fornirà rendiconti periodici a cadenza semestrale, fatta salva la facoltà del Cliente di richiedere di ricevere una rendicontazione trimestrale.
 4. Qualora il Cliente abbia scelto di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite, la rendicontazione periodica avrà cadenza almeno annuale (semestrale nel caso di portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all’art. 1,

comma 1-bis, lett. c) o di cui all'art. 1, comma 3 del TUF), mentre la trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avverrà su supporto duraturo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se Simgest riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.

5. Qualora Simgest gestisca un portafoglio autorizzato a ricorrere all'effetto leva ovvero con leva finanziaria superiore ad uno, la rendicontazione al "Cliente al dettaglio" avrà cadenza mensile.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso a Simgest entro 60 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

6. Simgest invierà al Cliente, su sua richiesta scritta ed a spese dello stesso, copia di rendiconti arretrati.
7. E' facoltà del Cliente richiedere, in aggiunta ai documenti contenuti nel rendiconto annuale, ulteriori situazioni od elaborati quali analisi dei risultati, dichiarazioni varie, composizioni del patrimonio di propria pertinenza, ecc.. In tal caso Simgest avrà diritto ad un compenso, da quantificare in via preventiva caso per caso, per ogni singolo documento prodotto.

Articolo 14 - Commissioni e spese

1. Simgest ha diritto al compenso per le attività di gestione, per la tenuta dei relativi conto di liquidità e deposito titoli, nonché al rimborso delle spese documentate ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico e in ogni caso tali da rendere possibile la prestazione del servizio di cui al presente contratto o che siano a tal fine necessari e comunque tali da non entrare in conflitto con il dovere di Simgest di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi del Cliente.

Sono inoltre dovute dal Cliente le commissioni iniziali, se contrattualmente previsto dall'Allegato A.

2. L'ammontare delle suindicate commissioni e spese è indicato in dettaglio nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente contratto.
3. La commissione di gestione è calcolata mensilmente sul valore dei beni in gestione, riferito all'ultimo giorno di borsa aperta del mese, al netto delle commissioni riferite ai precedenti mesi dello stesso trimestre, con i criteri indicati precedentemente. Tale commissione è posticipata e addebitata sul conto di liquidità di gestione con cadenza trimestrale. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso avverrà a mezzo prelievo dalla disponibilità liquida del patrimonio amministrato. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli devono essere intestati a Simgest.

Per il caso in cui il contratto acquisti efficacia nel corso del trimestre solare, la commissione di gestione dovuta alla sua scadenza si calcola pro rata sull'effettivo periodo di attività; la stessa regola si applica nell'evenienza di versamenti successivi, di prelievi parziali, o di cessazione dell'efficacia del contratto nel corso del trimestre.

4. Oltre alle commissioni sopra indicate, l'investimento in strumenti finanziari emessi da Organismi di Investimento collettivo (quote di fondi o Sicav) comporta l'applicazione, relativamente alla quota di patrimonio investita in detti strumenti finanziari, delle commissioni previste nei rispettivi regolamenti di gestione dei fondi/Sicav, a disposizione dei clienti presso Simgest.
5. Sul patrimonio in gestione maturano altresì a carico del Cliente gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15 - Esecuzione dell'incarico

1. L'esecuzione dell'incarico inizierà non appena il contratto avrà acquistato efficacia a seguito dell'accettazione di Simgest, a condizione che gli strumenti finanziari e/o la liquidità siano nell'effettiva disponibilità di Simgest
2. Nell'esecuzione dell'incarico Simgest deposita presso di sé gli strumenti finanziari oggetto dell'incarico e versa ogni valore facente parte del patrimonio sul conto di liquidità relativo a ciascun Cliente acceso presso di sé.
3. Simgest, nell'esecuzione dell'incarico, è autorizzata in via generale, ai termini dell'art. 1717, comma 2, c.c., e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé, per il compimento degli atti relativi ai titoli sub depositati, i soggetti sub depositari o loro corrispondenti ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti.

Articolo 16 - Criteri di valutazione del patrimonio

1. Ai fini del rendiconto i titoli ed i diritti sono valutati in base ai criteri dettati dalle vigenti disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto

1. Il Contratto non è cedibile salvo il consenso scritto del contraente ceduto. Peraltro il presente contratto potrà essere liberamente trasferito da Simgest in tutti i casi nei quali la Legge ne dà facoltà. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito di cessioni di azienda e/o di rami d'azienda, conferimenti, fusioni e scissioni.

Articolo 18 – Ritenzione e Privilegio

1. Simgest ha un generale diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari depositati sui conti sino all'integrale pagamento di ogni e qualsiasi somma alla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto.
2. Ove il Cliente non adempia puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni di cui al comma precedente, Simgest, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2761, comma 3 e 4, c.c. e 2756, commi 2 e 3, c.c., può (i) diffidare a mezzo lettera raccomandata A.R. il Cliente a pagare quanto dovuto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera e (ii) ove la mora prevista, realizzare direttamente ovvero a mezzo altro intermediario abilitato, tutti o parte degli strumenti finanziari depositati sui Conti, soddisfarsi sul netto ricavo della vendita e tenere il residuo a disposizione del Cliente. Ove Simgest abbia venduto solo parte degli strumenti finanziari depositati, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

2 SEZIONE II – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 19 - Cointestazione

1. Qualora il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà impartire ordini a Simgest con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatari, tutte le comunicazioni potranno essere fatte da Simgest ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
3. La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili a Simgest finché questo non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
4. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad ordini di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi ai strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatari, Simgest potrà eseguire tali ordini solo se approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione.
5. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui al presente comma, sarà necessario il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace sia stata notificata a Simgest opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Articolo 20 - Durata, efficacia e modifiche del contratto

1. Il presente contratto sarà a tempo indeterminato ed il Cliente può recedervi in ogni momento. Simgest può recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1727 del codice civile, con preavviso scritto di almeno 20 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Simgest provvederà ad interrompere le operazioni di gestione, salvo quelle disposte anteriormente, e compirà solamente gli atti che si rendano necessari per la conservazione del patrimonio gestito.
2. Ove il presente contratto sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, l'efficacia sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all'art. 11 del predetto D. Lgs. 190/2005.

3. Simgest potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:
 - a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
 - b) mancato pagamento a Simgest delle commissioni e delle spese dovute.
4. Il presente contratto è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:
 - a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile
 - b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione del Cliente;
 - c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.

A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica a Simgest dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.

5. In ogni caso di scioglimento del presente contratto, Simgest, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare a Simgest le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
6. Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti.

Simgest ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento le norme che regolano il presente contratto, salvo quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del presente articolo, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

Il Cliente può comunicare a Simgest la sua intenzione di apportare modifiche al presente contratto. Simgest, se a suo giudizio le modifiche comportano una radicale mutazione del rapporti, può richiedere la conclusione di un nuovo contratto, restando salvo il suo diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1727 c.c.

Nel caso in cui la gestione di portafogli prestata risulti, alla luce delle modifiche delle informazioni rilasciate originariamente dal Cliente ai fini della valutazione dell'adeguatezza, non più adeguata al Cliente, Simgest comunica in forma scritta al Cliente tale circostanza e richiede di fornire tempestivamente apposite istruzioni,

avvertendo che, in mancanza di istruzioni entro un congruo termine, Simgest dovrà rinunciare al mandato ai sensi dell'art. 1727 c.c.

7. Le modifiche alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di gestione dei conflitti di interesse si intenderanno accettate dal Cliente all'atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. Le eventuali modifiche della propensione al rischio da parte del Cliente ai sensi del precedente articolo 4 non determineranno alcun diritto di recesso per modifiche contrattuali.
8. Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Simgest provvede ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e di Simgest.

Articolo 21 - Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

Articolo 22 - Comunicazioni tra le parti

1. L'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuata in forma scritta, all'indirizzo indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 23 - Legge applicabile

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 24 - Conciliazione

1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, Simgest rispetta le disposizioni previste ai sensi dell'art. 32-ter del TUF.

Articolo 25 - Clausola arbitrale

1. Qualora il Cliente non sia un "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente e definitivamente risolta da un arbitro unico.
2. La parte attrice dovrà inoltrare la pretesa alla controparte e richiedere contestualmente al Presidente del Tribunale di Bologna di nominare l'arbitro unico. L'arbitro dovrà essere membro del relativo Ordine degli avvocati. Il procedimento arbitrale si svolgerà nel luogo stabilito dall'arbitro unico e sarà un arbitrato rituale condotto ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. Tutti i costi del procedimento arbitrale, compreso il compenso dovuto all'arbitro e ai suoi eventuali ausiliari, come determinato dall'arbitro stesso, nonché agli avvocati delle parti saranno a carico della parte soccombente. Il lodo arbitrale sarà reso entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro, sarà definitivo, non appellabile e vincolante per le parti e dovrà essere osservato in buona fede.

Articolo 26 - Autorizzazioni specifiche

1. Autorizzazione alle operazioni in conflitto di interesse.

Il Cliente autorizza Simgest ad effettuare le seguenti operazioni essendo a conoscenza del fatto che la medesima ha un interesse in conflitto potenzialmente pregiudizievole nelle operazioni stesse:

- a) inserimento nei patrimoni gestiti dei singoli Clienti di strumenti finanziari, comprese quote/azioni di OICR promossi e/o gestiti da soggetti con i quali Simgest ha instaurato rapporti di affari;
- b) ricorso alle strutture di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, nonché di mediazione di Simgest, ferma restando ogni applicabile disposizione legislativa e/o regolamentare pro tempore vigente;
- c) operazioni sul capitale di società emittenti (a titolo esemplificativo: aumenti di capitale, conversioni, esercizio di warrants) nelle quali soggetti appartenenti a Simgest abbiano assunto il ruolo di garante o di cassa incaricata.

In relazione alle suddette operazioni, il sottoscritto prende atto della sussistenza di un conflitto di interessi che può, di volta in volta, essere conseguenza dell'instaurazione da parte di Simgest di rapporti di natura bancaria, d'investimento, di consulenza, o di altro genere con società emittenti strumenti finanziari immessi nella gestione, o che sono acquistati o venduti per conto del Cliente.

Il Cliente dichiara che le suddette informazioni afferenti le operazioni in conflitto di interessi sono sufficientemente dettagliate e tali da consentire di prendere una decisione informata sul servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi offerto da Simgest.

In ogni caso Simgest si impegna ad attuare una politica di gestione dei conflitti di interesse tramite l'adozione e/o l'applicazione di idonee misure e procedure così come previsto dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti:

2. Il Cliente autorizza espressamente l'esecuzione di ordine al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
3. Il Cliente conferisce a Simgest l'incarico di custodia e amministrazione delle somme di denaro e degli strumenti finanziari.

Articolo 27 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce ed annulla ogni altro eventuale e precedente accordo, avente il medesimo oggetto, e costituisce manifestazione integrale e definitiva della volontà delle parti in merito al medesimo. Ogni modifica, rinnovo, proroga o integrazione del presente contratto dovrà essere stipulata tra le parti per iscritto a pena di nullità.
2. Qualora il Cliente sia una persona giuridica, dichiara e garantisce, mediante la sottoscrizione della presente proposta, che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare e dare esecuzione al presente contratto e che questo è per lui vincolante ed impegnativo e non viola disposizioni di altri contratti da lui stipulati o altri divieti cui egli possa incorrere. Dichiara, inoltre, che la sottoscrizione del presente contratto è effettuata da persona munita dei necessari poteri.

3 ALLEGATI

Allegato A - Linea di gestione del patrimonio

Il documento illustra le caratteristiche della gestione concordate con il Cliente. In particolare, vengono disciplinati i seguenti aspetti:

- a) il conferimento iniziale;
- b) i tipi di strumenti che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente;
- c) i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- d) se il portafoglio del Cliente può essere caratterizzato da effetto leva;
- e) gli obiettivi di gestione;
- f) il livello di rischio
- g) il parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente.

Allegato B - Misure e presidi interni per gestire conflitti

Ai sensi del Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB (cfr. art. 24) gli intermediari ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un Cliente, considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Simgest ha individuato adeguate misure interne per gestire i potenziali conflitti di interesse previsti nelle fattispecie a) e c). Viene di seguito riportato uno schema esemplificativo delle decisioni assunte dalla Società.

I. Servizio di negoziazione per conto proprio

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietari trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l'ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà
Operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà	Divieto di operare in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà

II. Servizio di gestione di portafogli

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietari trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l'ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà
Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie c)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ripartizione degli ordini eseguiti parzialmente in maniera non equa ovvero assegnando un titolo ad un cliente piuttosto che ad un altro	Divieto di eseguire operazioni di trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra
Trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra	Divieto di trasferire strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra

III. Servizio di consulenza in materia di investimenti “di base”

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ipotesi in cui la Società, congiuntamente alle prestazione degli altri servizi di investimento, svolga anche un'attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l'ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà

IV. Servizio di consulenza “generica”

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ipotesi in cui la Società fornisca alla clientela informazioni che inducano ad effettuare determinati investimenti	Prestazione del servizio accessorio di consulenza "generica" esclusivamente nei confronti dei clienti professionali che sottoscrivono un apposito contratto

Allegato C - Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Di seguito si riporta la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini definita da Simgest per ogni strumento finanziario e tipologia di Cliente.

- **Strumenti finanziari**: Titoli azionari, derivati quotati, covered warrant, certificates, ETF, quote di OICR quotati
- **Soggetti / U.O. coinvolti**: Controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio - Gestioni Patrimoniali

La presente strategia di esecuzione e trasmissione prevede di:

- eseguire gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione;
- trasmettere l'ordine ad un broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine ove sia assente un accesso diretto di Simgest al mercato di riferimento.
- **Strumenti finanziari**: Titoli obbligazionari
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Controparti qualificate, clienti professionali - Gestioni Patrimoniali

Nel rispetto delle gerarchie dei fattori di best execution definite per queste categorie di clientela gli ordini sono eseguiti sul mercato regolamentato di riferimento, sede in grado di garantire in modo durevole una probabilità di esecuzione ottimale per ordini di dimensioni contenute.

L'operatività OTC prevede comunque l'esecuzione degli ordini sulle principali piattaforme per operatori istituzionali (Bloomberg, MTS, TradeWeb, ecc), anche via telefono, consentendo alla clientela di accedere a sedi di esecuzione migliori soprattutto per ordini di importo medio/alto e/o che offrano prezzi concorrenziali. Tali ordini si intendono impartiti con istruzione specifica con le conseguenze indicate sopra.

- **Strumenti finanziari**: Titoli obbligazionari
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Clienti al dettaglio

Le sedi di esecuzione incluse nella presente strategia di esecuzione e trasmissione sono:

- il mercato regolamentato di riferimento;
- in contropartita con il portafoglio di proprietà di Simgest, all'uopo costituito.

Ove sia assente un accesso diretto di Simgest al mercato di riferimento, le sedi di esecuzione sono raggiunte attraverso un broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine.

Con riferimento alla distribuzione e negoziazione di prodotti finanziari illiquidi alla clientela al dettaglio (strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentare o su un MTF, oppure da un internalizzatore sistematico), Simgest ha previsto quanto indicato nella Procedura "Prodotti finanziari Illiquidi".

- **Strumenti finanziari**: Derivati OTC
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Clienti professionali - Gestioni Patrimoniali

Nel caso di operazioni OTC in contratti derivati, la rapidità e la garanzia di esecuzione e regolamento, che rappresenta il primo fattore di best execution, è ottenuta eseguendo l'ordine in conto proprio. Il prezzo di esecuzione deriva dai seguenti elementi:

- il prezzo determinato attraverso modelli interni di valutazione;
- quotazioni ricevute da primari operatori istituzionali, anche via telefono, tenuto conto del rischio di controparte e di mercato assunti.

Nel caso di controparti qualificate il prezzo è il risultato della contrattazione tra le parti.

Sul sito www.simgest.it sono indicate le sedi di trasmissione utilizzate da Simgest. Sullo stesso sito potrete anche verificare eventuali modifiche alla presente strategia, compreso l'aggiornamento delle sedi di trasmissione..

Allegato D - Strategia di gestione degli incentivi

La normativa MiFID definisce come incentivi (inducements) i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie pagate o ricevute in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio.

Simgest, secondo la normativa MiFID recepita dal Regolamento Intermediari CONSOB art. 52, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare incentivi non consentiti dalla normativa, adotta appropriate disposizioni organizzative (procedure da seguire e misure da adottare) per presidiare la corretta e costante individuazione degli incentivi.

Per quanto riguarda gli incentivi fino ad ora percepiti, Simgest ha:

- effettuato la “mappatura” delle attuali competenze ricevute/ pagate, per inquadrarle in una delle tipologie previste dalla normativa;
- definito e avviato le azioni correttive necessarie, in presenza di fattispecie non ammissibili.

Simgest, al fine di assolvere gli obblighi sulla trasparenza nei confronti della Clientela, rende noto al Cliente il meccanismo della retrocessione delle commissioni, comunicandogli poi all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto dello strumento/prodotto/servizio la misura delle eventuali commissioni di collocamento e/o di servizio percepite dalla Società Prodotto.

In particolare, a fronte della prestazione del servizio di collocamento, Simgest riceve una commissione dalle Società Prodotto commisurata agli strumenti/prodotti/servizi collocati.

La retrocessione delle commissioni di collocamento è volta specificamente a remunerare l'attività distributiva di Simgest, la quale offre al Cliente l'opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di strumenti/prodotti/servizi affiancandogli durante la delicata fase promozionale un promotore finanziario che è in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza, fra l'altro illustrandogli preventivamente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti e verificando poi l'appropriatezza, ove possibile in base alle informazioni fornite dal Cliente, delle operazioni e dei servizi prescelti, avvalendosi di uno strumento messo appositamente a sua disposizione da Simgest per coniugare l'utilità a favore del Cliente del servizio fuori sede con l'apporto professionale del promotore finanziario.

Le commissioni di servizio sono invece dirette specificamente a remunerare la cura continuativa che Simgest presta fuori sede ai bisogni finanziari del Cliente, attraverso un promotore finanziario a lui dedicato che si rende disponibile a richiesta, unendo la forte utilità per il Cliente del servizio fuori sede al qualificato ed essenziale rapporto professionale del promotore finanziario.

Simgest renderà disponibile sul sito internet www.simgest.it, nella apposita sezione MiFID, la policy aggiornata relativa alla gestione degli incentivi.